

## **TI\_GERICHTE 12.2008.95 vom 15. September 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-09-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2008.95](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2008.95)

FR: TI\_GERICHTE 12.2008.95 du 15 septembre 2009

IT: TI\_GERICHTE 12.2008.95 del 15 settembre 2009

### **Regeste**

Responsabilità della banca per ordine di pagamento, diligenza nella verifica del destinatario in caso di divergenza tra il numero di conto e la persona indicata, abuso di rappresentanza di un organo societario resosi responsabile di atti truffaldini, concorso di responsabilità tra la banca e la soci

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

\_\_\_\_\_, direttore generale per la Svizzera italiana di AP 1 (di seguito la compagnia di assicurazioni), falsificando la firma di un cliente della società di assicurazione (C\_\_\_\_\_), si è fatto bonificare sul suo conto n. \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_ presso la AO 1 a \_\_\_\_\_ (di seguito la banca), un importo di fr. 35'000.- il 24 dicembre 2002 e una somma di fr. 25'000.- il 16 gennaio 2003. Queste somme di denaro avrebbero dovuto essere versate a titolo di prestito su una polizza di rendita vitalizia di C\_\_\_\_\_. Entrambe le cedole di versamento menzionavano espressamente “ Kto. \_\_\_\_\_ ” e “ No. Cpte \_\_\_\_\_ doc. B e C) e quindi non v'era identità fra il titolare del conto e il beneficiario. Per questi motivi la banca, prima di procedere ai due accrediti, chiese delle informazioni a F\_\_\_\_\_, per dissipare queste discrepanze, nella sua veste di direttore della succursale, il quale autorizzò i versamenti (cfr. doc. D). Per questi fatti F\_\_\_\_\_ è stato licenziato in tronco e in seguito è stato condannato per ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti il 21 novembre 2006 dalla Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano (cfr. sentenza contenuta nell'incarto richiamato dal MP).

#### **E. 2**

Con petizione 17 febbraio 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di fr. 60'000.-, oltre interessi al 4% a decorrere dal 17 dicembre 2002 su fr. 35'000.- e dall'11 gennaio 2003 su fr. 25'000.-. Per l'attrice la banca sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di diligenza e non avrebbe potuto procedere al pagamento, senza aver prima chiarito a chi fossero destinati i fondi, non essendo F\_\_\_\_\_ il destinatario dei due importi. Quest'ultimo poteva peraltro vincolare la società solo con la firma collettiva a due e, per di più, era pure il titolare del conto sul quale sono stati versati i due importi. Alla petizione si è opposta la convenuta, rilevando che nel caso in esame si devono considerare i risvolti penali della controversia, come pure che gli ordini di pagamento non vennero dati dalla sede della società, ma dal direttore della succursale in Ticino, per cui se la banca avesse chiesto informazioni alla sede centrale, quest'ultima non avrebbe fatto altro che confermare le istruzioni del suo direttore regionale, sul quale l'attrice non ha posto in atto alcun controllo e sul quale aveva riposto un'enorme fiducia consentendogli di incassare assegni per somme considerevoli.

### **E. 3**

Con sentenza 3 aprile 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione, precisando che F\_\_\_\_\_ nella sua veste di direttore regionale per la Svizzera italiana dell'attrice doveva essere considerato un organo della società e che per il disbrigo delle pratiche quotidiane, a costui era stato concesso il diritto di firma individuale di rappresentanza, nonostante che a registro di commercio figurasse che egli poteva vincolare la società mediante la firma collettiva a due. L'iniziativa di procedere ai due pagamenti di complessivi fr. 60'000.- era stata condotta, come altre simili e per importi superiori, dal solo direttore regionale senza il concorso di altre persone. Dal profilo materiale F\_\_\_\_\_ era quindi persona autorizzata per la convenuta a chiarire chi fosse il destinatario dei fondi. Alle stesse conclusioni si poteva giungere attraverso la protezione del terzo di buona fede, perché la convenuta poteva legittimamente ritenere che F\_\_\_\_\_ fosse abilitato a dare delle risposte alla banca. Qualora la banca si fosse rivolta direttamente alla sede di Basilea, è verosimile che i funzionari avrebbero a loro volta preso contatto con la succursale di Lugano, ovvero il suo direttore, che era l'ideatore delle richieste di pagamento e che godeva della fiducia e della massima stima dell'attrice. Nell'ambito di queste due operazioni di pagamento, la sede di Basilea aveva funto da "Zahlstelle" e nulla più. Di conseguenza è improbabile che l'attrice, scavalcando il suo direttore, avrebbe chiesto informazioni al cliente residente in Italia (C\_\_\_\_\_). Per di più, nel caso in cui l'attrice si fosse rivolta direttamente al suo direttore regionale, costui avrebbe comunque trovato il modo di percorrere altre vie alternative, facendo capo, ad esempio, a un conto presso la Banca \_\_\_\_\_, ove si sono consumate altre infrazioni. Da ultimo il Pretore ha assunto che alla convenuta non competeva un dovere di controllo accresciuto, dopo aver ricevuto le assicurazioni di F\_\_\_\_\_, organo della società attrice. Il fatto di accreditare questi soldi sul conto del direttore generale, nel proliferare dei rapporti fiduciari, non poteva essere ritenuto né sospetto né indiziante di una malversazione.

### **E. 4**

Contro il premesso giudizio l'attrice si è aggravata in appello lamentando che il Pretore non ha considerato che in caso di distonia fra il titolare del conto e il destinatario del pagamento, la banca non può interpretare autonomamente l'ordine ma deve, semmai, dare la priorità al destinatario dei fondi e non al titolare del conto. Posto che il mandato alla banca era stato conferito dalla sede di Basilea e non dalla succursale di Lugano, la convenuta avrebbe dovuto effettuare i suoi accertamenti presso la sede e non direttamente da F\_\_\_\_\_, il quale non poteva vincolare da solo AP 1. Il diritto di firma individuale che era stato accordato a F\_\_\_\_\_ concerneva solo il disbrigo di pratiche quotidiane e, fra queste, non vi poteva essere quella di accreditare somme di fr. 60'000.-. Diversamente da quanto è stato addotto dal Pretore, a F\_\_\_\_\_ non competeva la veste di organo dell'attrice: costui aveva la firma collettiva a due e la firma individuale poteva valere solo per il disbrigo della corrispondenza, ma non per altre mansioni più importanti. Per l'appellante, nemmeno la tesi della protezione del terzo di buona fede poteva essere accreditata. La mandante dell'operazione era la compagnia di assicurazioni di Basilea e non F\_\_\_\_\_, che non aveva nulla a che fare con il mandato che si è perfezionato con la banca. La sede centrale della compagnia di assicurazioni non poteva essere considerata un semplice centro di pagamento e la banca, per chiarire questi aspetti, avrebbe dovuto rivolgersi a Basilea e non a Lugano da F\_\_\_\_\_. Dagli atti non emerge alcuna prova dalla quale si può desumere che se la banca si fosse rivolta alla sede della società di assicurazione, i loro funzionari si

sarebbero rivolti nuovamente a Lugano per chiarire questi aspetti, con la conseguenza che il direttore regionale sarebbe comunque riuscito a farsi accreditare i soldi. Si tratta di una supposizione ed è palese che l'agire della convenuta è causale con il danno che si è verificato. Tanto più che fra il titolare del conto e il beneficiario dei fondi v'era un conflitto di interessi e la banca non poteva andare a chiedere informazioni a chi era coinvolto nell'operazione di pagamento. Con tempestive osservazioni la convenuta ha evidenziato che la banca aveva proceduto ad accreditare i due versamenti sul conto di F\_\_\_\_\_ con tutta la diligenza che si poteva pretendere dalle circostanze, ovvero dopo aver chiarito la discordanza con il direttore generale per il Ticino dell'attrice. L'aggiunta del nome al numero del conto appariva quindi un semplice riferimento per l'attrice. La richiesta di pagamento era stata avviata da F\_\_\_\_\_, mentre la sede centrale, come è stato rilevato dal Pretore, fungeva solo da esecutrice materiale del pagamento. A F\_\_\_\_\_ competeva la veste di organo, che poteva vincolare la società mediante la firma individuale per questo tipo di operazioni, ritenuto che egli era considerato come uno dei dirigenti più importanti dell'attrice. Ha soggiunto che il conto in rassegna poteva essere utilizzato a titolo fiduciario dal direttore per i suoi clienti, come pure che nel quadro della vicenda penale si è potuto accertare che l'attrice, riponendo un'enorme fiducia nel suo direttore regionale, gli ha consentito, senza alcun controllo, di incassare degli assegni per somme considerevoli presso la Banca \_\_\_\_\_. È quindi l'attrice ad essersi dimostrata negligente nella sorveglianza del proprio dirigente, che ha agito indisturbato per diversi anni, raggirando e perpetrando illeciti penali a danno della compagnia di assicurazione e dei suoi clienti.

## E. 5

Fra le parti non è controverso che un ordine di pagamento, nel quadro di un contratto di giro bancario, soggiace alle norme del mandato (DTF 4A\_301/2007 del 31 ottobre 2007 consid. 2.1; DTF 126 III 22 consid. 3a; 111 III 447 consid. 1; 110 III 283 consid. 1), e che l'ordine deve essere considerato un'istruzione del mandante nei confronti della banca mandataria (art. 397 cpv. 1 CO; DTF 4C.383/2006 del 27 febbraio 2007 consid. 3.1). Di conseguenza, la banca risponde verso i suoi clienti della buona esecuzione dei pagamenti in virtù dell'art. 398 cpv. 2 CO (DTF 126 III 22 consid. 3a). Come è stato rilevato dal Pretore e dalle parti, la banca, prima di procedere all'accredito, ha l'obbligo di verificare che il beneficiario del pagamento e il titolare del conto coincidano. Se v'è una discordanza fra i due, alla banca non è consentito di interpretare l'ordine in un senso o nell'altro, ed è tenuta a consultare la mandante e attendere delle istruzioni chiare prima di procedere all'accredito sul conto (DTF 126 III 23; Lombardini, *Droit bancaire suisse*, 2 a ed. pag. 467/468 n. 69 e 70; Guggenheim, *Les contrats de la pratique bancaire suisse*, 4 a ed., pag. 511). L'obbligo di una banca incaricata di procedere a un bonifico deriva dalla convenzione perfezionata con l'ordinante. Questa obbligazione è quindi indipendente dalle relazioni giuridiche fra il mandante e il beneficiario (DTF 4C.383/2006 del 27 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 126 III 22; 124 III 257). Il mandatario è tenuto ad eseguire con cura e diligenza l'incarico che gli è stato conferito e tutelare fedelmente gli interessi legittimi del suo contraente (art. 321a cpv. 1 CO applicabile per il rinvio dell'art. 398 cpv. 2 CO). Se il mandante non può ottenere l'esecuzione dell'obbligazione o può ottenerla solo parzialmente, il mandatario è tenuto a risarcire il danno che ne deriva, a meno che non provi che ad esso non può essere addebitata colpa alcuna (art. 97 cpv. 1 CO; DTF 4C.191/2004 del 7 settembre 2004 consid. 4; 128 III 22 consid. 2b). In altri termini, il mandato deve essere adempito con la cura e la diligenza che ci si può attendere da un professionista specializzato secondo le regole della buona fede (Guggenheim, *op. cit.*, pag. 511).

## E. 6

Nel caso in esame il destinatario dei fondi (C\_\_\_\_\_ ) non aveva alcun conto presso la convenuta. Ne deriva che la banca aveva l'obbligo di accertarsi che i due ordini di pagamento di fr. 35'000.- e di fr. 25'000.- fossero effettivamente di pertinenza del cliente della banca, ovvero di F\_\_\_\_\_ e non di terzi, prima di procedere al pagamento. Come è stato precisato dal Pretore, la banca ha svolto questa indagine, assumendo informazioni da F\_\_\_\_\_ direttamente, nella sua veste di direttore della succursale di Lugano, il quale aveva confermato che il pagamento doveva essere eseguito sul conto n. \_\_\_\_\_ (testi \_\_\_\_\_, verbale di udienza 16 febbraio 2007 pag. 1-3). Il teste F\_\_\_\_\_ ha pure soggiunto di aver esercitato delle pressioni nei confronti della banca, affinché i soldi fossero accreditati sul suo conto (verbale di udienza cit. pag. 5). La materia del contendere è dunque quella di sapere se la banca, con questi accertamenti, ha svolto diligentemente i compiti che discendevano dal mandato. Per il Pretore, F\_\_\_\_\_ era un organo dell'attrice che, materialmente, ma non formalmente, poteva vincolare la stessa individualmente e, di conseguenza, la banca poteva legittimamente ritenere che F\_\_\_\_\_ fosse abilitato a chiarire questa questione. Nel corso della sua escussione testimoniale, F\_\_\_\_\_ ha precisato che per il disbrigo della pratiche quotidiane, l'attrice gli aveva conferito la facoltà di trattare autonomamente questo genere di atti, nonostante a RC figurasse che il direttore poteva vincolare gli affari della succursale mediante la firma collettiva a due (verbale di udienza cit. pag. 4). In ordine alla rappresentanza dell'attrice, non è decisivo sapere se a F\_\_\_\_\_ competeva la veste di organo, in qualità di direttore della succursale per il Cantone Ticino dell'attrice, o di semplice procuratore. Il TF, in un considerando non pubblicato di una sentenza apparsa in DTF 121 III 176, ha rinunciato a distinguere i poteri che spettano a un organo di una SA (art. 718a CO), da quelli di un procuratore (art. 459 cpv. 1 CO), in caso di abuso dei poteri di rappresentanza, perché entrambe le norme conducono all'identico risultato – fatta salva la facoltà di alienare la proprietà fondiaria per il procuratore se non gli sono stati conferiti questi poteri espressamente; art. 459 cpv. 2 CO – (Chappuis , Abus de pouvoir de représentation: le fondé de procuration devenu organe in: AJP 6/97, pag. 690-691 e 699). In ogni modo a F\_\_\_\_\_, direttore regionale dell'attrice per la Svizzera italiana, che seguiva pure clienti residenti in Italia e che fruiva di una vasta autonomia decisionale, competeva senz'altro la veste di organo (cfr. DTF 121 III 180 consid. 4; Chappuis , op. cit., pag. 698) come ha precisato il Pretore, il quale formalmente poteva vincolare la società con la firma collettiva a due. La dottrina e la giurisprudenza hanno però già avuto modo di chiarire che la firma collettiva a due può essere dismessa per atti concludenti e trasformarsi in un diritto di firma individuale se, in maniera ripetuta, gli organi tollerano che un loro rappresentante agisca solo, e ciò indipendentemente dalle limitazioni iscritte a RC (SJ 1985 pag. 598; Watter , Basler Kommentar, N. 9 all'art. 460; N. 21 all'art. 718a; Chappuis , Commentaire Romand CO I, N. 9 all'art. 460). Il quesito di sapere se a F\_\_\_\_\_ fosse stata conferita internamente la firma individuale per il disbrigo delle pratiche quotidiane, fra le quali si poteva eventualmente annoverare quella di procedere autonomamente all'incasso di somme di denaro, può rimanere indeciso. Infatti ciò che più colpisce, è il conflitto di interessi esistente tra F\_\_\_\_\_, rappresentante dell'attrice e titolare del conto da una parte, con il terzo – C\_\_\_\_\_ - indicato come beneficiario sugli ordini di bonifico (2) degli importi che sono confluiti sul conto di F\_\_\_\_\_. Una limitazione tacita dei poteri di rappresentanza può essere opposta al terzo solo nel caso in cui egli è in buona fede. In caso di conflitto di interessi questi poteri possono essere limitati solo nell'evenienza in cui il terzo conosceva o

avrebbe dovuto conoscere questo conflitto prestando l'attenzione necessaria che ci si poteva attendere da quest'ultimo (DTF 126 III 363 consid. 3a; 120 III 9) in applicazione dell'art. 3 cpv. 2 CC (DTF 119 II 23 consid. 3a). Secondo la giurisprudenza resa in materia commerciale, in caso di semplice superamento dei poteri di rappresentanza, solo dei dubbi seri sui reali poteri del rappresentante possono condurre a negare la buona fede del contraente. In caso di abuso, per contro, è sufficiente che vi siano dei semplici dubbi. Per il che, nei casi in cui il rappresentante abusa dei suoi poteri – come in concreto avuto riguardo alle malversazioni –, l'art. 3 cpv. 2 CC si applica senza alcuna restrizione e una negligenza, anche leggera, può determinare la perdita del diritto di invocare la buona fede, specie se il terzo conclude un negozio senza prestare attenzione a degli indizi oggettivi d'abuso, lasciando intravedere che il rappresentante ha agito contro gli interessi del rappresentato (DTF 4C.380/2004 del 31 maggio 2005 consid. 3.2.2; 119 II 27 con rif.: contra, sul trattamento differenziato dell'esame della buona fede in caso di superamento dei poteri di rappresentanza da quelli di abuso, Chappuis, op. cit. pag. 696; Watter, op. cit. N. 11 all'art. 718a ed altri ancora). In generale il terzo è protetto dalla sua buona fede se ha constatato che il rappresentante si trovava in una situazione di conflitto d'interessi, ma che, debitamente interpellato, l'organo competente ha espressamente confermato l'esistenza di questi poteri (DTF 120 III 10; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, CO II, n. 13 all'art. 718a; Watter, op. cit. N. 11 all'art. 718a; N. 32 all'art. 718). Nel caso in esame la banca non ha proceduto a questo controllo e nemmeno si poteva ritenere a priori che, chiedendo chiarimenti agli organi dell'attrice – in Ticino o a Basilea – intorno al problema che si era presentato prima di dar corso all'esecuzione dei due pagamenti, la banca non avrebbe comunque bloccato l'esecuzione dell'ordine. Si tratta di una mera supposizione che non trova riscontro negli atti. Col che la banca non poteva legittimamente cercare di chiarire l'equivoco con F\_\_\_\_\_ (organo dell'attrice e nel contempo titolare del conto). La banca aveva l'obbligo, per potersi ritenere in buona fede, di chiedere ad altre persone – organi e/o procuratori dell'attrice –, debitamente autorizzate a farlo, prima di dare corso ai controversi pagamenti. Sotto questo profilo la decisione del Pretore non può essere confermata.

## **E. 7**

Occorre però ancora esaminare se questi atti truffaldini, sanzionati dalla Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, non debbano essere imputati all'attrice in forza dell'art. 55 CC, come ha ritenuto il Pretore. A norma dell'art. 722 CO, la società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua gestione o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti nell'esercizio di incombenze sociali. L'art. 722 CO è un caso di applicazione dell'art. 55 cpv. 2 CC, che istituisce il principio della responsabilità della persona giuridica per gli atti illeciti commessi dai suoi organi (DTF 121 III 179 consid. 4). La SA risponde del comportamento delittuoso dei suoi organi come se fosse il suo. Si tratta di una responsabilità legale per un comportamento addebitato ad una persona giuridica per una finzione e non di una responsabilità causale per atto altrui. L'art. 722 CO non è dunque una norma di responsabilità civile, ma una disposizione di imputazione, nel senso che il comportamento di una parte – quella dell'organo – è riconducibile alla società anonima (DTF 121 III 182 consid. 4). In altri termini, la SA risponde di ogni comportamento, in particolare delittuoso, dei suoi organi, come se fosse il proprio (Peter/Cavadini, op. cit. n. 2 all'art. 722), pure nel caso in cui i terzi avrebbero potuto rendersene conto (DTF 4A\_357/2007 dell'8 aprile 2008 consid. 4.2; 121 III cit. qui sopra). Le pretese fondate sull'art. 722 CO si fondano sulle medesime condizioni fissate dalla responsabilità aquiliana,

ovvero l'esistenza di un danno, di un atto illecito, di una colpa, come pure di un nesso di causalità adeguato fra l'atto incriminato e il pregiudizio (DTF 121 III 180 consid. 4a; Watter , op. cit. N. 4 all'art. 722; Peter/Cavadini , op. cit., N. 3 all'art. 722). In concreto è pacifico che F\_\_\_\_\_ – organo dell'attrice – si è reso autore di un atto illecito, giacché egli è stato condannato per ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti dalla Presidente della Corte delle assise correzionali anche in riferimento ai fatti qui in rassegna con sentenza 21 novembre 2006. Il danno è pari agli importi che sono stati fatti confluire dalla banca convenuta sul suo conto, ovvero complessivamente fr. 60'000.- (fr. 35'000.- + fr. 25'000.-). La sua colpa è grave, perché egli ha agito con dolo, mentre il nesso di causalità è pacifico, stante che, con il suo agire truffaldino, F\_\_\_\_\_ ha determinato la banca convenuta ad eseguire quei pagamenti abusivi che le hanno cagionato un danno, in considerazione della pretesa che ora l'attrice avanza nei confronti della convenuta.

### **E. 8**

Se così stanno le cose, ci si trova confrontati con un concorso di responsabilità, ove tanto l'attrice (art. 398 CO), quanto la convenuta (art. 722 CO), possono far valere reciprocamente l'una verso l'altra una pretesa di fr. 60'000.-. Per quanto riguarda la responsabilità del mandatario, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che l'art. 44 CO è applicabile alla responsabilità contrattuale in virtù dell'art. 99 cpv. 3 CO, che consente al giudice di ridurre il risarcimento del danno, come pure di azzerare la pretesa se la parte lesa è responsabile del proprio danno o dell'aggravamento di quest'ultimo. L'art. 44 cpv. 1 CO conferisce al giudice un certo margine di apprezzamento che può essere fatto valere nell'ambito dell'art. 4 CC (DTF 4C.191/2004 del 7 settembre 2004 consid. 5.1; 127 III 459 consid. 8c). In relazione alla responsabilità degli organi della SA, il TF ha precisato che la colpa concomitante della parte lesa non può essere compensata con una colpa addizionale della società, atteso che la persona giuridica agisce attraverso delle persone, i suoi organi, i quali non sono dei terzi per i quali la società deve rispondere. Questa costruzione giuridica esclude che la società possa rispondere, per legge, del comportamento colposo di un suo organo, come pure che la sua responsabilità sia aggravata, in caso di concolpa della parte lesa, perché la società non ha impedito il verificarsi dell'atto delittuoso (DTF 121 III 182 consid. 4d). In altri termini non si può tener conto, nell'ambito del risarcimento del danno, del fatto che la società non ha vigilato sul suo organo, non ha disposto dei controlli adeguati, rispettivamente non ha messo a punto dei dispositivi organizzativi per evitare l'insorgere di queste malversazioni. Questa impostazione è stata contestata, forse a ragione, dalla dottrina ( Chappuis , op. cit. pag. 700/701; Peter/Cavadini , op. cit. N. 6 all'art. 722). In qualche caso il TF ha infatti avuto modo di applicare l'art. 44 CO per la colpa concomitante degli organi di una SA in ragione di un'organizzazione insufficiente e di una carente vigilanza sui suoi amministratori (cfr. DTF 121 III 69 segg. e, per un caso penale, 128 IV 128/129).

### **E. 9**

Nel quadro del concorso di responsabilità che discendono da un contratto, si applicano i principi che reggono il concorso fra responsabilità extracontrattuali, e l'inversione dell'onere della prova della colpa prevista all'art. 97 CO rispetto all'art. 41 CO, non è rilevante ( Oftinger/Stark , Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, 5 a ed., § 9 N. 52 e 54 pag. 484/485). Nel caso in esame, come si è visto, la responsabilità prescritta dall'art. 722 CO ha i medesimi requisiti fissati dall'art. 41 CO. Per la risoluzione della vertenza, si possono quindi applicare gli stessi principi che governano il concorso di responsabilità

aquilliane. Quando una persona risponde verso un'altra per effetto di una colpa, che causa un reciproco danno, ciascuna sopporta parte del proprio danno, come pure parte del danno cagionato all'altro corresponsabile, corrispondente alla colpa di quest'ultimo. Si calcola quindi il danno patito da ogni protagonista e lo si ripartisce nella proporzione delle rispettive colpe, ovvero secondo gli stessi principi che si applicano in caso di colpa concomitante. Il giudice può altresì tener conto di altre circostanze (art. 43 CO) per correggere questo riparto ( Werro , La responsabilité civile, N. 1230; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 6 a ed., pag. 384; Oftinger/Stark , op. cit., § 9, N. 25a, pag. 475). Invero, nella concreta evenienza, non si può certo ritenere, dal punto di vista oggettivo, che le violazioni che possono essere addebitate alla convenuta siano maggiori o più gravi rispetto alla responsabilità in cui è incorsa l'attrice, la quale, proprio in considerazione dello scopo prescritto dall'art. 722 CO, deve mettere in conto l'obbligo di risarcire i danni per gli atti illeciti dei suoi organi cagionati proprio spesso dalla mancanza di misure organizzative appropriate e di controlli efficaci per scongiurare queste malversazioni. D'altro canto si deve rimproverare alla banca convenuta di non aver prestato una sufficiente attenzione a un conflitto di interesse evidente fra \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_, organo dell'attrice, in relazione a un pagamento che aveva come beneficiario non già il titolare del conto, ma un terzo che, oltretutto, non aveva alcuna relazione con questo istituto bancario. Alla fin fine, tenuto conto delle reciproche colpe, si giustifica ripartire il pregiudizio in parti uguali, con la conseguenza che la convenuta sarà tenuta a risarcire all'attrice solo la metà dell'importo che è stato fatto valere in causa, ossia fr. 30'000.-. Gli interessi moratori iniziano a decorrere solo dal 17 febbraio 2006, non risultando agli atti una diffida di pagamento per la messa in mora (art. 102 cpv. 1 CO), precedente la data di introduzione della causa.

#### **E. 10**

L'appello merita quindi parziale accoglimento e il giudizio del Pretore deve essere riformato di conseguenza. La tassa, le spese e le ripetibili di prima istanza e per l'appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili dichiara e pronuncia: I. L'appello 28 aprile 2008 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 3 aprile 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1 è condannata a versare a AP 1, l'importo di fr. 30'000.-, oltre interessi al 4% a decorrere dal 17 febbraio 2006. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'300.-, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno. Le ripetibili sono compensate. II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 650.- b) spese fr. 50.- totale fr. 700.- già anticipate dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, mentre le ripetibili sono compensate. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario  
Rimedi giuridici Premesso che il valore di causa è di Fr. 60'000.--, è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.